

NOTA INFORMATIVA 20/2024:

**RIFORMA FISCALE. NUOVE DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE**

In attuazione della delega approvata con L. 9 agosto 2023, n. 111, sono state emanate col D. lgs 14 giugno 2024, n. 87, modifiche alle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, in vigore dall'1.9.2024. Si presentano le modifiche che rivestono un maggiore interesse con riguardo alle imposte dirette che gravano soprattutto su società ed altri enti collettivi, non senza rilevare che la riforma ha attuato solo in parte l'attesa razionalizzazione e semplificazione del sistema sanzionatorio che rimane eccessivamente complesso ed articolato.

1. Le sanzioni amministrative tributarie non si applicano:

- ai contribuenti che hanno commesso violazioni dipese “da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”, se essi, adeguandosi al contenuto di circolari e risposte ad interPELLI e richieste di consulenza fornite dall’amministrazione finanziaria, entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, presentano dichiarazione integrativa e versano l’imposta dovuta (nuovo art. 6, co. 5 bis), rinunciando naturalmente a far valere eventuali loro diritti avanti le corti tributarie;
- alle violazioni che non arrecano un pregiudizio concreto all’esercizio dell’attività di controllo ovvero non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo.

2. La persona fisica (dipendente o rappresentante legale o amministratore, anche di fatto), che ha commesso una violazione tributaria, non è responsabile della relativa sanzione, la quale è esclusivamente a carico delle società ed enti per conto dei quali ha agito la persona fisica. Tuttavia, “se è accertato che la persona giuridica, la società o l’ente privo di personalità giuridica sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto” (nuovi artt. 2 e 11).

3. In caso di dichiarazione o denuncia presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni la sanzione è ridotta non più alla metà, ma ad un terzo (art. 7, co.4 bis).

4. In caso di ravvedimento operoso a seguito di violazioni tributarie, la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata o non sia iniziata una qualsiasi attività di verifica tributaria, nelle seguenti misure, alcune invariate, altre modificate:

- ad 1/10 del minimo, in caso di pagamento fatto entro 30 giorni dall’omissione, con riduzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni (art. 13, co. 1, lett. a, invariato);
- ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione dell’errore od omissione avviene entro 90 giorni dalla sua commissione o dalla presentazione della dichiarazione in cui errori od omissioni sono starti commessi (art. 13, co. 1, lett. a-bis, invariato);
- ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione dell’errore od omissione avviene prima della presentazione della dichiarazione cui afferisce o entro un anno dalla commissione se non è prevista una dichiarazione periodica (art. 13, co. 1, lett. b, invariato);
- ad 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, oltre l’anno dalla violazione (nuovo art. 13, co. 1, b-bis);
- ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema d’atto previsto in sede di precontraddittorio (non preceduto da un verbale di constatazione), seguito dall’istanza di accertamento con adesione (nuovo art. 13, co. 1, b-ter);
- ad 1/5 del minimo, se il ravvedimento e quindi la regolarizzazione avvengono dopo la constatazione di errori od omissioni, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale di constatazione e prima della comunicazione, in sede di contraddittorio, dello schema d’atto (nuovo art. 13, co. 1, b-quater).

5. Se il contribuente viola con una sola azione od omissione diverse norme (escluse quelle su pagamenti o compensazioni) è punito con la sanzione più grave aumentata da un quarto a doppio (c.d. sanzione base), ma se le violazioni concernono più tributi la sanzione base è aumentata di 1/5. Se la violazione riguarda più periodi d’imposta la sanzione base è aumentata dalla metà al triplo. L’Ufficio e il giudice devono ricalcolare il suddetto cumulo tenendo conto delle violazioni definite. Una sanzione unica è determinata separatamente per ciascun tributo e periodo d’imposta in caso di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e ravvedimento (nuovo art. 12).

6. Le sanzioni dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro (nuovo art. 16, co. 3).

11 settembre 2024